



*Comune di Ameglia*

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEI CANALI DEMANIALI E  
DELLA  
RETE IDROGRAFICA MINORE DEL TERRITORIO COMUNALE

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

***Art.1 Premessa***

I fossi privati costituiscono il primo fondamentale elemento dell'intera rete idrografica minore del territorio. La capillare distribuzione accompagnata ad un dimensionamento adeguato ed alla regolare manutenzione consente di evitare o limitare gli allagamenti in occasione delle intense precipitazioni piovose.

Oltre all'aspetto della sicurezza idraulica, i fossi privati assumono un notevole valore ambientale e paesaggistico, per lo sviluppo di numerose specie vegetali che si stabiliscono sia all'interno che lungo i margini.

La presenza di fasce vegetate, arboree, arbustive ed erbacee lungo i margini dei fossi costituisce un'importante ecosistema. Essi costituiscono un importante patrimonio di biodiversità in quanto migliorano gli aspetti microclimatici, assorbono i fitonutrienti derivanti dall'attività agricola limitando il loro deflusso nelle acque ed infine concorrono a mantenere e a migliorare il paesaggio rurale tipico del territorio amegliese.

A tal fine è derivata la necessità di disciplinare in modo organico, recependo le norme e i regolamenti vigenti, di tutelare e valorizzare la funzionalità della rete idrica scolante privata, relativamente all'aspetto idraulico, ambientale e paesaggistico.

***Art.2 Finalità***

Disciplina inoltre i rapporti dell'Amministrazione Comunale con gli altri enti pubblici gestori della acque pubbliche (ConSORZI di bonifica, Difesa del suolo Regionale ecc) o comunque con gli enti tenuti per legge alla manutenzione, esercizio e pulizia di fossati stradali (Provincia, Canale Lunense, ecc) insistenti nel territorio comunale.

***Art. 3 Oggetto del regolamento***

Il presente Regolamento-al Titolo II- disciplina la tutela e la gestione dei corsi d'acqua del Comune di Ameglia classificati come Quarta e Quinta categoria dal Regio Decreto n. 523 del 1904 di proprietà del Demanio indisponibile dello Stato.

Il presente regolamento si applica altresì a tutti i fossi e canali di proprietà del Comune.

Il presente Regolamento definisce, inoltre, al Titolo III, gli obblighi a cui sono soggetti i privati in materia di manutenzione, esercizio e pulizia dei fossati privati non in gestione ad enti pubblici, al fine di assicurare il soddisfacente e regolare deflusso delle acque per rendere più sicura la viabilità vicinale e ad uso pubblico e privato ed evitare danni all'ambiente e alle proprietà pubbliche e private e nel contempo, a tutelare e valorizzare gli aspetti ambientali, paesaggistici e naturalistici prodotti dal fosso quale ecosistema.

Il reticolo idrografico minore di competenza privata è quello atto ad assicurare lo scolo delle acque dai fondi esistenti in tutto il territorio del Comune di Ameglia che non appartiene al demanio pubblico, intendendo per "fossati" i cavi dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante del reticolo

idrografico. Sono da ritenere esclusi da reticolo idrografico suddetto i fossi e i canali che risultano a servizio esclusivo di un singolo fondo, e che per i quali la mancata esecuzione di periodici lavori di manutenzione e/o la realizzazione di interventi di modifica di vario tipo non comportino nessun tipo di aggravio ai fondi confinanti.

#### ***Art. 4 Ambito di applicazione del regolamento***

1. Le presenti norme si applicano su tutto il territorio comunale
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione ai disposti delle Leggi, dei Regolamenti statali e regionali, nonché degli altri regolamenti comunali in vigore.

#### ***Art. 5 Organi preposti all'espletamento del servizio***

1. Gli Agenti di Polizia Locale possono accertare le violazioni previste nel presente regolamento.
2. Gli Agenti di Polizia provvedono:
  - Vigilare relativamente all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento in materia di abbandono dei rifiuti, imbrattamento, animali e rispetto dei parchi pubblici;
3. Sono fatte salve le competenze stabilite dalle leggi e dai regolamenti per gli Agenti di Polizia Locale, Agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, della Regione, della Polizia Venatoria, dell'Arpal e del Ministero dell'Ambiente.

#### ***Art. 6 Definizione colatori***

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si precisano le seguenti definizioni:

- ✓ Per “**fossi e canali**” si intendono tutti i corsi d'acqua, sia pubblici che privati e le opere idrauliche che sono eventualmente presenti nel Territorio del Comune di Ameglia, opere comunque necessarie alla regolamentazione del deflusso delle acque.
- ✓ Per sponda e/o scarpata di fosso-scolo-canale si intende la ripa inclinata (parete del fosso).
- ✓ Per ciglio si intende il punto di intersezione della sponda e/o scarpata del fosso-scolo canale ed il piano di campagna o piano stradale, se con esso confinante.
- ✓ Per fossati di utilità pubblica sono da intendersi anche quei fossi privati indispensabili per lo scolo delle acque, dove può scorrere acqua meteorica o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni e le proprietà e che, per la loro indispensabile funzione idraulica di scolo e di invaso, fanno parte integrante della rete e secondaria di bonifica e di irrigazione, essi sono individuati di concerto con i tecnici del Consorzio di Bonifica del Canale Lunense competente e successivamente censiti dall'Ufficio Tecnico Comunale.

## ***TITOLO II***

### ***TUTELA DELLA RETE DEI CORSI D'ACQUA DI PROPRIETA' DEMANIALE E COMUNALE E DELLE RELATIVE OPERE E PERTINENZE***

#### ***SEZIONE I***

#### **Disposizioni generali riguardanti la rete dei corsi d'acqua demaniali e comunali**

#### ***Art.7 Accesso ai fondi***

Il personale dipendente del Comune di Ameglia e quello incaricato dal Comune stesso (di seguito denominato “*personale incaricato*”) della attuazione di interventi sulla rete dei corsi d'acqua, fossi e canali demaniali e di proprietà del Comune (di seguito denominati “*fossi e canali comunali*”) può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

Il Comune è responsabile di qualunque danno causato al fondo dal personale incaricato nell'adempimento degli anzidetti incarichi, salvo quanto diversamente specificato nei successivi articoli.

#### ***Art. 8 Fascia di rispetto***

Lungo entrambi i lati di tutti i fossi e canali demaniali e comunali i privati devono lasciare libera una zona della larghezza di tre metri misurata a partire dal piede esterno dell'argine o, in mancanza, dal ciglio di sponda definito come punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso o canale e il piano di campagna.

Detta zona è necessaria per garantire l'accesso lungo i fossi o canali per i lavori di manutenzione e le operazioni di controllo.

Il personale incaricato ha il diritto di percorrere liberamente i fossi o canali lungo le relative fasce di rispetto. Pertanto i proprietari ed affittuari interessati sono obbligati ad eliminare ogni ostacolo che impedisca il libero transito del personale stesso e mantenere una cura tale della fascia di rispetto che consenta tali operazioni, eliminando annualmente la vegetazione spontanea che può rendere più difficoltoso od impossibile l'accesso e le operazioni di pulizia.

L'accesso in detta fascia deve essere consentito anche ai frontisti proprietari di fondi confinanti per garantire le operazioni di pulizia delle sponde e delle fasce di rispetto.

#### ***Art. 9 Distanze di lavorazioni agricole dai fossi***

Nell'esecuzione di lavorazioni agricole di fondi confinanti con strade (pubbliche od anche private ad uso o transito pubblico) gli interessati devono eseguire le necessarie operazioni mantenendo una distanza di almeno **mt. 2,00** (metri due) dal ciglio del fosso così come previsto dall'art. 132 del R.D. 368/1904, e almeno **mt. 4** dal piede dell'eventuale rilevato arginale o dal ciglio stradale in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.

Nel caso che, durante le lavorazioni agricole, dovesse essere ostruito un fosso o canale posto al confine della proprietà deve essere immediatamente ripristinato il regolare deflusso dello stesso.

#### ***Art. 10 Distanze delle piante dai fossi***

1. Al fine di impedire il restringimento od ostacolare il normale deflusso delle acque dei fossi, dei scoli e canali, sono vietate le piantagioni di qualsiasi genere lungo le sponde ed all'interno dell'alveo dei fossati privati e/o pubblici di scolo.

2. Per la messa a dimora di specie arboree e arbustive a ridosso dei fossati poderali, valgono le distanze previste in materia di confine, dal Codice della Strada o delle altre disposizioni in materia, in particolare come indicato nell'art. 892 del Codice Civile, si devono rispettare le seguenti distanze dal ciglio degli stessi:

✓ alberi (d'alto fusto e non) mt.1,00 con interasse tra albero sufficiente a garantire la manutenzione con mezzi meccanici (non inferiore a mt. 3,00)

✓ siepi e alberi non d'alto fusto coltivati a ceppaia massimo mt. 2 di altezza mt. 0,50

3. Tuttavia per le alberature e siepi esistenti o che per conseguenza di opere di allargamento dell'alveo risultassero a distanza minore di quelle sopra indicate, sono tollerate qualora non rechino un riconosciuto pregiudizio alla funzionalità idraulica; ma giunte a maturità o deperimento, non potranno essere sostituite fuorché alle distanze sopra stabilite.

4. Per ciglio si intende il punto di intersezione tra il piano inclinato della sponda del fosso/canale e il piano campagna.

5. Il presente articolo si configura come regolamento applicativo di quanto previsto dall'art. 893 c.c. e dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904 in relazione agli alberi presso canali di proprietà privata.

6. Per i canali demaniali e/o di bonifica deve essere mantenuta una fascia di servitù idraulica di almeno mt. 4 dal ciglio, libera da ogni ingombro fisso per consentire le normali operazioni di ripulitura e manutenzione degli alvei.

Tutte le essenze arboree che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano ubicate a distanza inferiore di quanto previsto nel presente articolo o si trovano sulle sponde dei fossi o canali, potranno essere rimosse qualora motivi di ordine idraulico lo richiedano, fatto salve le necessarie autorizzazioni delle autorità in materia di tutela ambientale (D.Lgs 42/2004 e successive integrazioni e modificazioni).

#### ***Art.11 Compensi***

Il frontista non può pretendere alcun indennizzo per il taglio o il danneggiamento di siepi, di rami degli alberi o comunque per la rimozione di altri ostacoli che, nella fascia di rispetto, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.

#### ***Art.12 Manutenzione delle sponde***

Le sponde dei fossi e canali comunali sono mantenuti dal Comune.

Per quelle che hanno acquistato o acquistino anche la funzione di muro di sostegno e/o protezione per i terrapieni destinati a strada, piazzali o resedi non di proprietà del comune, il mantenimento spetta agli Enti e/o ai proprietari interessati.

#### ***Art. 13 Manutenzione e ripulitura dei fossi***

1. I fossi divisorii tra i fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consortisti e dei privati essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte

2. Lo stesso obbligo incombe per i fossi, situati lungo terreni, la cui omessa ricavatura potrebbe determinare inconvenienti nella regimazione delle acque con effetti sulle fosse di cui al 1° comma.

3. I fossi di scolo non adeguati a contenere tutta l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

4. In ogni fase di manutenzione, chiunque esegua i lavori deve assicurarsi che i residui e i materiali di risulta non ostruiscano i fossi stessi, nonché i condotti di attraversamento e le eventuali porzioni tombate.

5. I fossi stabiliti nelle proprietà private collinari, per rendere innocue le acque di scorrimento e regolarne il deflusso, devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. Gli stessi fossi devono essere adeguatamente mantenuti.

7. L'Autorità Comunale competente può, al fine del corretto assetto del deflusso delle acque, ordinare ai privati l'ampliamento della sezione delle fosse campestri di scolo.

Ciò potrà avvenire anche a seguito della realizzazione di nuove urbanizzazioni qualora si ravvisi un aggravio delle condizioni di scolo della zona; in questo caso i lavori saranno a carico dei realizzatori delle nuove urbanizzazioni.

#### ***Art.14 Manutenzione ed esercizio***

I cigli e i fossi di scolo, situati lungo le strade pubbliche o di uso pubblico devono, a cura e spese dei frontisti privati, possessori o detentori della fossa, in solido con i proprietari, essere ricavati almeno una volta all'anno, entro il termine del 31 Agosto dell'anno corrente, e, se necessario, anche più volte durante l'anno. Prima della scadenza, l'Autorità Comunale può ordinare, se necessario, la manutenzione e pulizia. In tal caso non si applica la sanzione prevista per il mancato rispetto della scadenza del 31 Agosto.

La manutenzione e la funzionalità dei fossati privati è a carico dei proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune ritiene vincolato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, ecc).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904:

In particolare i soggetti sopradetti dovranno:

1. tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio di fossi e canali nel lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile-settembre);
2. tenere pulite le luci dei ponti ed i tombinamenti per la lunghezza delle proprietà;
3. aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
4. mantenere espurgate le chiaviche e le paratoie;
5. rimuovere prontamente alberi, tronchi e rami di proprietà che per qualsiasi causa cadano nel fosso/canale;
6. tagliare i rami delle piante e delle siepi poste nei propri fondi e limitrofe ai fossi/canali;
7. mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi.
8. E' fatto obbligo agli agricoltori di eseguire l'immediata aratura dopo trinciatura degli stocchi del mais, al fine di evitare che in occasione di piogge intense, le canne sminuzzate lasciate in superficie siano trasportate in grandi quantità nei fossi provocandone l'intasamento degli stessi.

#### ***Art.15 Sbocchi di fossi privati***

Ogni sbocco di fossi privati nella rete di fossi e canali comunali deve essere munito, ove ritenuto necessario dal Comune, di difesa atta ad impedire nella sezione di deflusso lo smottamento del fondo e delle sponde e quindi l'introduzione di terra.

## **SEZIONE II**

### **DISPOSIZIONI DI POLIZIA RIGUARDANTI LA RETE DEI CORSI D'ACQUA, DEI FOSSI E DEI CANALI DEMANIALI E COMUNALI**

#### **CAPO III TUTELA AMBIENTALE**

#### ***Art. 16 Divieti***

E' vietato a chiunque abbandonare o immettere, anche temporaneamente, rifiuti o detriti di qualsiasi genere nelle acque fluviali e sulle rive.

Il Comune cura la pulizia delle rive:

- a. obbligando coloro che abbiano abbandonato i rifiuti e i detriti alla loro asportazione o rimozione e al trasporto presso la pubblica discarica.
- b. Provvedendo all'asportazione o rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti e dei detriti, a spese dei responsabili, in caso di inadempimento da parte di questi dell'obbligo di cui alla lettera a).
- c.

#### ***Art. 17 Tutela delle acque da inquinamento***

Le acque utilizzate per il lavaggio di stalle, concimaie e simili, e quelle provenienti dalle attività artigianali, non possono essere scaricate direttamente nei corsi d'acqua.

#### ***Art 18 Abbandono di piccoli rifiuti***

Al di fuori degli appositi contenitori è vietato l'abbandono e/o l'interramento anche temporaneo di piccoli rifiuti di qualunque tipo, anche derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic.

#### ***Art. 19 Scarico di rottami, detriti e rifiuti in genere***

1. E' vietato scaricare rottami, detriti e rifiuti di qualsiasi specie se non nei luoghi appositamente designati dall'Amministrazione Comunale.
2. E' fatta salva ogni previsione derivante dalla speciale normativa in materia D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 ed ultime modificazioni

#### ***Art. 20 Divieti assoluti e permessi***

Nei fossati privati è assolutamente vietato:

1. realizzare opere di qualsiasi genere che impediscano il regolare deflusso delle acque;
2. ingombrare con terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie, l'alveo dei fondi;
3. immettere scarichi di acque diverse da quelle piovane, se non regolarmente autorizzate;
4. Le acque reflue depurate potranno essere immesse solo se verranno rispettate tutte le norme previste dalle leggi vigenti in materia: D Lgs n.152 del 2006 e successive modifiche;
5. E' vietato ridurre il volume di vaso originario dei fossi poderali facenti parte della rete scolante di bacino; sono tollerate opere edili strettamente necessari a realizzare passaggi interpoderali e ponticelli, purché dette opere non riducano la sezione utile di scolo. Per tale verifica i progetti, che necessitano di permessi di costruire, verranno esaminati dall'Ufficio Tecnico Comunale che si esprimerà sulla compatibilità idraulica secondo le norme e regolamenti vigenti;
6. Eventuali lavori di chiusura o interrimento dei fossi poderali, legati a sistemazioni agrarie o a un cambio d'uso del territorio, dovranno ottenere specifico nulla-osta del competente Consorzio di Bonifica;
7. Per tutte le opere citate al punto precedente è comunque fatto obbligo di ricostituire ai margini dei nuovi fondi almeno la preesistente capacità di vaso o di dimostrare che l'intervento di sistemazione non modifica la capacità di vaso complessiva dell'area oggetto dell'intervento;
8. Nei fondi confinanti con fossi, canali, e/o strade (pubbliche o private serventi più abitazioni), dovranno essere costituite delle fasce di rispetto non soggette alle periodiche lavorazioni di messa a coltura, in modo da evitare l'ostruzione parziale o totale dei fossi, la rovina delle rive dei fossi e canali, il danneggiamento delle strade.  
Tali fasce dovranno essere di larghezza pari a:
  - a) m. 2 dal ciglio dei fossi pubblici, delle strade pubbliche e dei fossi privati di rilevante importanza (capifosso);
  - b) m. 1 dal ciglio dei fossi privati (escluso quelli citati al punto a) e delle strade private.Le fasce di rispetto indicate ai punti a) e b) dovranno essere coperte con manto erboso permanente o piantumate con alberi ed arbusti rispettando le distanze previste all'articolo 2.
9. E' vietato impiegare prodotti chimici diserbanti nell'alveo del fosso e lungo il margine delle rive per una fascia di 1,00 – 2,00 metri di larghezza da ambo i lati, ossia entro le fasce di rispetto indicate al punto 9 lettere a) e b) del presente articolo.

#### ***Art. 21 Divieti***

Con riferimento alla rete dei corsi d'acqua, dei fossi e dei canali comunali, le seguenti opere e/o interventi sono vietate:

- a) La realizzazione di qualunque piantagione arborea, siepe o recinzione a carattere fisso a distanza inferiore a metri 3 dal piede esterno degli argini o dal ciglio delle sponde del corso d'acqua;
- b) La realizzazione di qualunque scavo provvisorio a distanza inferiore a metri 2 dal piede esterno degli argini o dal ciglio delle sponde del corso d'acqua;
- c) La realizzazione di qualunque fabbricato (compresi gli interrati e seminterrati) a distanza inferiore a metri 3 dal piede esterno degli argini o dal ciglio delle sponde del corso d'acqua;
- d) la realizzazione di qualunque opera e/o intervento che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni degli argini o delle sponde, o che possa - anche indirettamente - degradare o danneggiare il corso d'acqua;
- e) lo scarico di qualunque materiale che possa ingombrare totalmente o parzialmente il corso d'acqua;
- f) la costruzione di varchi, di cavidotti o di qualunque altra opera all'interno del corso d'acqua.

#### ***Art.22 Concessioni precarie***

Con riferimento alla rete dei fossi e canali demaniali e comunali, le seguenti opere e/o interventi sono soggette a concessione precaria secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli della Sezione III del presente Regolamento:

- a) la variazione o l'alterazione dei canali, degli argini, dei manufatti e di qualunque altra opera esistente; nel caso in cui il corso d'acqua scorra a fianco di una strada pubblica o di uso pubblico, la quale garantisce la possibilità di intervenire per la manutenzione sul canale stesso, possono essere realizzati recinzioni, piantagioni o siepi nella fascia di rispetto a partire dal lato della strada opposto a quello di scorrimento del corso d'acqua; tali interventi inoltre non necessitano della concessione di cui al successivo art. 10;
- b) la costruzione di ponti, passerelle, sifoni, canalizzazioni e di altri manufatti, attraversanti i corsi d'acqua esternamente alla sezione della fossa o canaletta, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni. Per quanto riguarda la costruzione di muri di sponda e/o di coperture finalizzate alla costituzione di passi carrabili o pedonali deve essere mantenuta la sezione di deflusso preesistente con una larghezza minima di 50 cm, e l'estradosso delle fondazioni dei manufatti deve essere posto ad almeno 30 cm al di sotto del piano di scorrimento del fosso o del canale. Le coperture non finalizzate alla realizzazione di passi carrabili o pedonali devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:
- la copertura deve essere realizzata per almeno il 50% dello sviluppo con griglie mobili e per la restante porzione, per singoli tratti non superiori a 10 m, con elementi prefabbricati facilmente rimovibili così da permettere i necessari interventi di manutenzione;
  - il richiedente si deve impegnare formalmente ad effettuare una periodica manutenzione del tratto coperto, così da mantenere nel tempo le condizioni di deflusso preesistenti, ed a rimuovere su semplice richiesta degli uffici competenti gli elementi di copertura per l'effettuazione di controlli e verifiche.
- c) l'immissione nei fossi e nei canali di acque di qualunque natura (reflue, meteoriche o di falda). Per l'immissione nei fossi e nei canali di tali acque devono essere preventivamente ottenute dagli interessati le eventuali autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, in particolare dal D. Lgs. n. 152/2006 e succ. modif. e integr.
- d) la realizzazione, nella fascia di rispetto di cui all'art.3, di recinzioni a carattere amovibile prevedendo che il concessionario sia obbligato a rimuoverle a propria cura e spese su semplice richiesta degli uffici competenti.
- e) le opere di pertinenza di strade pubbliche, anche in deroga ai precedenti art. 3 e 7.  
Per quanto riguarda le situazioni esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, di queste dovrà essere dimostrata la legittimità da parte degli aventi diritto.

### ***Art. 23 Violazioni ed ammende***

Le trasgressioni alle norme del Titolo II del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico del Comune e dalla Polizia Municipale.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 50,00 a Euro 250,00.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Comune ordina l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l'esecuzione d'ufficio degli stessi.

L'esecuzione d'ufficio è sempre attuata a spese degli interessati e dei beneficiari.

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione precaria rende applicabile la sanzione prevista nel presente articolo.

## **SEZIONE III DISPOSIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI PRECARIE**

### ***Art.24 Oggetto delle concessioni precarie***

Occorre formale concessione precaria per l'esecuzione delle opere e/o interventi previsti dal precedente art. 8 del presente Regolamento.

### ***Art.25 Modalità e procedure per il rilascio delle concessioni precarie***

Chiunque intenda eseguire lavori e/o interventi che possono formare oggetto di concessione precaria, deve farne regolare domanda in bollo, descrivendo dettagliatamente le opere per le quali si richiede la concessione e corredando, all'occorrenza, la domanda con elaborati tecnici (in duplice esemplare) delle opere stesse, debitamente firmati da un tecnico abilitato ai sensi di legge, nonché dal richiedente.

La domanda deve inoltre contenere l'indicazione del fosso o del canale interessato e la località-catastralmente individuata - in cui si intendono eseguire le opere.

Gli atti e i fatti eseguiti senza la formale concessione assumono il carattere di abusività e contro i trasgressori si procede a termini di legge.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente dovrà versare i diritti per le spese di istruttoria.

#### ***Art.26 Rilascio delle concessioni***

Salvo casi particolari, gli atti di concessione vanno intestati alle ditte proprietarie degli immobili, in relazione ai quali la concessione viene rilasciata.

Le condizioni particolari riguardanti ogni singola concessione, la descrizione particolareggiata dell'oggetto della concessione stessa e le disposizioni, sia generali, sia particolari, per l'esecuzione dei lavori e per l'utilizzazione delle opere, sono fissate in appositi atti di concessione da conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento.

La concessione redatta in duplice esemplare (in bollo in caso di necessità di registrazione) e sarà sottoposta alla firma del richiedente per la preventiva accettazione e successivamente repertoriata e registrata quando previsto dalla legge o in caso d'uso.

#### ***Art.27 Termine della concessione***

La concessione ha termine o per decadenza o per revoca da parte del Comune o per rinuncia da parte della ditta concessionaria.

La revoca e la rinuncia devono essere notificate alla controparte mediante lettera raccomandata A.R., secondo le modalità di cui al successivo art. 44.

#### ***Art.28 Divieto di cessione***

E' vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento delle concessioni, salvo quanto previsto all'art. 42.

#### ***Art.29 Riscossione corrispettivo di concessione***

Per la riscossione dei corrispettivi di concessione, di cui al successivo art.41, possono essere emessi, dal Comune, i relativi ruoli.

### **SEZIONE IV PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI**

#### ***Art.30 Diritti di terzi***

Il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

#### ***Art.31 Esecuzione dei lavori***

Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

#### ***Art.32 Riparazione dei danni***

Il Concessionario, sia nell'eseguire l'opera oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze del demanio comunale. In caso contrario, è tenuto ad eseguire – a proprie spese e nel termine stabilito-tutti i lavori che il Comune ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti.



Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Comune provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori con recupero delle spese a carico del Concessionario ai sensi di legge.

### ***Art.33 Manutenzione dell'opera***

Alla manutenzione sia ordinaria, sia straordinaria dell'opera oggetto di concessione, deve provvedere il Concessionario.

### ***Art. 34 Pulizia di fossi e scoli***

La quota relativa ai privati verrà ripartita in proporzione alla porzione di fronte occupato. Qualora uno dei proprietari non dia il proprio assenso, il Comune provvederà, comunque, all'esecuzione dei lavori addebitando la spesa in modo direttamente proporzionale alla proprietà dell'interessato nelle forme previste dalle vigenti norme. A tal fine il Comune con lettera raccomandata A.R. assegnerà al termine utile entro il quale il frontista deve dichiarare se aderisce all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque parte della spesa sostenute che verrà quantificata su preventivo di spesa ed eseguita nei termini assegnati come sopra.

### ***Art. 35 Deflusso delle acque***

1. Salvo i casi in cui l'attività è autorizzata , è vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione, negli alvei dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, di chiuse, pietraie, scavi, canali di invito alle derivazioni e altre simili opere le quali, benché instabili e temporanee, alterino il libero corso delle acque a pregiudizio degli utenti inferiori.
2. E' proibito in ogni caso danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti o le condutture di acqua pubblica.
3. Fatti salvi i casi autorizzati , è vietato, altresì, lavare o immergersi nelle fontane, pubbliche o destinate ad uso pubblico, o imbrattarle.
4. Salva l'applicazione dei divieti già contenuti nella normativa vigente, e' vietato prelevare acqua da fonti pubbliche con tubi in gomma o sistemi similari.
5. In caso di depurazioni in area agricola, il titolare dello scarico deve, comunque, garantire il deflusso delle acque, evitando ogni ristagno.

### ***Art.36 Compiti dei proprietari o detentori del fondo frontista***

Per i fossi lungo le strade comunali o vicinali di uso pubblico e per i fossi di "utilità pubblica", il Comune provvede, con proprio atto deliberativo, previa ricognizione e rappresentazione cartografica come indicato in art. \_\_\_\_ ad individuare interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (spurgo, risezionamento o quanto altro abbisogni) e ad una programmazione degli stessi interventi; procederà inoltre all'esecuzione delle opere d'intesa con i proprietari frontisti e con i proprietari che comunque beneficiano dei fondi serventi interposti tra i fossi di "utilità pubblica" ed i fondi serviti; con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate modalità di intervento e ripartizione degli oneri economici con le seguenti quote di spesa a carico dei privati: 50% per le opere lungo le strade (con esclusione delle tombinature che sono a totale carico dei privati qualora non facenti parte di progetti di opere pubbliche e di pubblica utilità) e 30% per i fossi interni di "pubblica utilità".

I fossi e canali presenti lungo le strade private o vicinali di uso pubblico e pubbliche, quelli all'interno delle proprietà, quelli in confine tra proprietà private, non possono essere eliminati senza che sia predisposto adeguato sistema scolante alternativo al fosso o scolo soppresso.

E' fatto obbligo che i fossi situati lungo le strade, di qualsiasi specie, e fra le proprietà private, siano tenute costantemente sgombri e puliti in modo che, anche in caso di piogge abbondanti e continue,

quindi di piene improvvise, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini pubbliche e private e delle eventuali vie contigue.

Per i canali e i fossi esistenti lungo le strade pubbliche, in proprietà di altri Enti diversi dal Comune, gli Enti pubblici interessati dovranno assicurare gli interventi descritti nei commi precedenti, dando priorità nell'ambito del Territorio Comunale a quelli segnalati dall'Amministrazione Comunale di Ameglia come più urgenti. I fossi privati di scolo, che fossero incapaci di contenere acqua che in essi si riverbera o quelli che comunque esistevano e sono stati colmati dovranno, a cura degli stessi soggetti indicati al precedente comma, essere risezionati.

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il suo tratto di competenza o riuniti in gruppo-consorzio (da art 914 ad art 921 cc). Il Comune riterrà comunque obbligati in solido, il proprietario e l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto, usufruttuari, ecc.).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria di detti fossati e quanto previsto dall'art. 140 del R.D. n. 368/1904:

In particolare essi dovranno:

- a) estirpare e tagliare le erbe sulle sponde e sul ciglio dei fossi e canali dal lato del fondo privato almeno due volte all'anno (aprile- settembre) e con l'avvertenza di rimuovere tempestivamente le erbe tagliate dal fondo del fosso;
- b) pulizia delle luci dei ponti, dei tombinamenti per la lunghezza della proprietà o fondo utilizzato, delle chiaviche e delle paratoie, almeno una volta all'anno;
- c) aprire i nuovi fossi che fossero necessari per il regolare deflusso delle acque del proprio fondo o dei fondi superiori e allargare, risezionandoli, quelli esistenti e con invasi palesemente insufficienti;
- d) rimozione di alberi, tronchi e rami delle piantagioni laterali ai canali o fossi, caduti per eventi ambientali o per altra causa;
- e) mantenimento in buono stato di conservazione dei ponti e delle altre opere di uso particolare o privato di uno o più fondi (es. tombinamento);

#### ***Art.37 Responsabilità del Concessionario***

Il Concessionario deve tenere indenne il Comune da qualsiasi danno che possa derivare al demanio comunale, alle persone e alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere sollevato ed indenne il Comune stesso da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni Pubbliche, Enti o privati, in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso, il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, sia civile, sia penale.

#### ***Art.38 Danni dell'opera***

Il Comune non assume nessuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare- anche a seguito di dissesti del demanio comunale e delle sue pertinenze- all'opera oggetto di concessione. A tal proposito, il Concessionario deve rinunciare a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo verso il Comune, così come deve rinunciare ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo per l'eventuale sospensione dall'uso dell'opera oggetto di concessione.

#### ***Art.39 Esigenze idrauliche***

Il Comune ha la facoltà di imporre al Concessionario nuove condizioni durante il corso della concessione, nonché ha facoltà di farsi valere in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori, di far demolire o far modificare a spese del Concessionario l'opera oggetto di concessione senza che ciò comporti, per il Comune, obbligo di ripristinare, né totalmente né parzialmente, l'opera demolita o modificata e neppure di corrispondere, per quanto sopra, indennizzi o compensi di sorta.

#### ***Art.40 Durata della concessione***

La concessione è accordata in via assolutamente precaria e per la durata non superiore a un ventennio; prima della scadenza il concessionario, se interessato, deve richiedere il rinnovo con le stesse modalità di cui all'art. 11.

Il Comune si riserva, pertanto, la facoltà di revocarla – a suo insindacabile giudizio in qualsiasi momento e senza corrispondere indennizzo o compenso alcuno – mediante preavviso di tre mesi, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere- a proprie spese-alla demolizione dell'opera e all'asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In caso di inadempimento del concessionario, provvede d'ufficio il Comune, con addebito delle spese, aumentate di € 10,00 per spese amministrative.

In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Comune ha facoltà-eventualmente- di ritenere le opere costruite di proprietà del demanio.

In caso di morosità comprovata da ruolo negativo, la revoca della concessione può effettuarsi senza preavviso.

#### ***Art.41 Corrispettivo di concessione***

Il Concessionario deve corrispondere al Comune, per ogni anno solare e in forma anticipata, un corrispettivo in denaro.

Detto corrispettivo può essere variato, in relazione a valutazioni insindacabili del Comune, ed il Concessionario è tenuto a corrisponderlo nella nuova misura, salvo il diritto, da parte sua, alla rinuncia della concessione, rinuncia da comunicarsi al comune non oltre 15 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza di detta variazione.

Il corrispettivo è motivato dall'aggravio ai costi di pulizia e manutenzione dell'alveo del corso d'acqua.

Le tariffe per la determinazione del corrispettivo di concessione saranno determinate e/o aggiornate dalla Giunta Comunale con cadenza annuale secondo i seguenti criteri:

- per la copertura di porzione di fosso o canale, realizzata per qualsiasi motivo e/o utilizzo, il costo di concessione dovrà essere proporzionale alla superficie coperta;
- per realizzazione di recinzioni o manufatti posti sui muri di sponda dei fossi e dei canali o all'interno delle loro fasce di rispetto il costo di concessione dovrà essere proporzionale alla lunghezza del tratto di sponda e/o di fascia di rispetto interessata dal manufatto in questione;
- il costo di concessione annuo non potrà essere inferiore ad un canone minimo.

#### ***Art.42 Trasferimento della proprietà***

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo avvenuto, della proprietà del fondo a beneficio del quale è realizzata l'opera oggetto della concessione, questa può essere volturata ai nuovi proprietari dietro apposita richiesta presentata con le modalità di cui all'art. 25. Al riguardo il Concessionario deve comunicare al Comune, sotto pena di rispondere personalmente dei canoni sospesi, le generalità complete e il domicilio dei subentranti, con i quali il Comune provvederà a volturare la concessione con medesima scadenza iniziale.

#### ***Art.43 Inizio e ultimazione dei lavori***

Prima di iniziare i lavori oggetto di concessione, il Concessionario deve prendere accordi con l'Ufficio Tecnico del Comune e, non appena ultimati i lavori stessi, deve darne avviso al medesimo ufficio per i necessari riscontri.

#### ***Art.44 Revoca della concessione***

L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nell'atto di concessione comporta la revoca di diritto della concessione stessa.

#### ***Art.45 Prescrizioni tecniche***

I lavori debbono essere eseguiti in conformità agli elaborati tecnici prodotti dal Concessionario ed approvati dal Comune. Sia all'atto esecutivo, sia durante l'esercizio della concessione, nessuna variante può essere apportata se non formalmente approvata ed autorizzata dal Comune.

Dovranno inoltre essere osservate tutte le ulteriori prescrizioni tecniche particolari fissate dal Comune.

#### ***Art.46 Accesso ai lavori e alle opere***

Al personale incaricato dal Comune deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate dalle opere e dai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare ogni accertamento od intervento ritenuto necessario.

#### ***Art. 47 Sanatoria opere abusive***

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano anche alle istanze di richiesta di sanatoria delle opere abusive.

Le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria se in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.

#### ***Art. 48 Norme transitorie***

Per tutte le concessioni esistenti rilasciate dalla Regione Liguria o precedentemente dall'Amministrazione Provinciale, riguardo opere su canali demaniali o attraversamenti degli stessi, il concessionario è tenuto a pagare i canoni di cui all'art. 41 come indennizzo al Comune riguardo la pulizia dei corsi d'acqua.

### ***TITOLO III***

#### ***RETE IDROGRAFICA DI COMPETENZA PRIVATA DEL TERRITORIO COMUNALE***

#### ***Art. 49 Divieto di alterazione***

E' proibita ogni arbitraria alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.

L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune se formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

Nei fossati privati sono vietati, interventi che comportano coperture, intubamenti in via definitiva o comunque interventi che limitino il deflusso delle acque nella esistente rete idrica superficiale.

E' vietato, inoltre, ingombrare l'alveo dei fossati con alberi, siepi, terra, legno, pietre, erbe, rami, rifiuti di qualsiasi specie o manufatti di qualsiasi tipo salvo quanto diversamente specificato di seguito.

Ai sensi dell'art. 632 c.p. nessuno può ostruire, alterare danneggiare o deviare, in qualsiasi modo i canali ed infrastrutture, i canali di scolo che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti .

È altresì proibito il deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale o riversarla sulle strade.

Le seguenti opere e/o interventi sono consentite previa autorizzazione, se prevista dalle norme che regolano l'attività edilizia:

- a) la variazione o l'alterazione dei canali, degli argini, dei manufatti e di qualunque altra opera esistente purché siano mantenute inalterate le condizioni di deflusso preesistenti;

b) la costruzione di ponti, passerelle, sifoni, canalizzazioni e di altri manufatti, attraversanti i fossi o i canali, esternamente alla sezione della fossa o canaletta, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni. Per quanto riguarda la costruzione di muri di sponda e/o di coperture finalizzate alla costituzione di passi carrabili o pedonali deve essere mantenuta la sezione di deflusso preesistente, con una larghezza minima di 30 cm,

l'estradosso delle fondazioni dei manufatti deve essere posto ad almeno 30 cm al di sotto del piano di scorrimento del canale. Le coperture non finalizzate alla realizzazione di passi carrabili o pedonali devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni:

- la copertura deve essere realizzata per almeno il 50% dello sviluppo con griglie mobili e per la restante porzione, per tratti non superiori a 10 m, con elementi prefabbricati facilmente rimovibili così da permettere i necessari interventi di manutenzione;
- il richiedente si deve impegnare formalmente, con le modalità richieste dall'Amministrazione, ad effettuare una periodica manutenzione del tratto coperto, così da mantenere nel tempo le condizioni di deflusso preesistenti, ed a rimuovere su semplice richiesta degli uffici competenti gli elementi di copertura per l'effettuazione di controlli e verifiche.

#### ***Art. 50 Manutenzione ed esercizio del reticolo idrografico minore di competenza privata***

I fossati privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti ognuno per il proprio tratto di competenza. Il Comune riterrà obbligato solidalmente il proprietario e/o l'utilizzatore dei terreni (affittuario, comodatario, detentore di fatto).

Ad essi spetta l'obbligo della pulizia, espurgo e manutenzione ordinaria e straordinaria di detti fossati e canali.

I proprietari o affittuari dei terreni inclusi nel territorio del Comune di Ameglia debbono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte indistintamente le opere minori, anche di interesse comune a più fondi, che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite tali opere.

Principalmente i proprietari e affittuari di terreni confinanti dei canali e dei fossi di scolo, di rii e dei loro affluenti che non siano di dominio pubblico devono:

- a) Tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e degli attraversamenti e gli sbocchi di scolo nei vari canali;
- b) Provvedere alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei di detti canali, fossi, rii e loro affluenti due volte l'anno, nei periodi compresi tra il 15 maggio e il 30 giugno nonché tra il 15 settembre e il 30 ottobre, in modo che sia garantito da parte di ciascun obbligato e per la parte di sua competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti;
- c) Rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali che, per impeto del vento o per qualsivoglia altra causa, cadono nei corsi d'acqua;
- d) Mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere accessorie e pertinenziali.

#### ***Art. 51 Tutela e gestione del paesaggio rurale***

Al fine di non alterare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei luoghi, gli interventi di manutenzione, consolidamento, ripristino di situazioni alterate (frane smottamenti, erosioni, ecc) e risezionamento dei corsi d'acqua, ivi compresa la rete scolante minore, devono essere effettuati nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a. utilizzo ove possibile di tecniche di ingegneria naturalistica con l'uso di materiali di origine naturale che favoriscano il ripristino delle condizioni originarie.
- b. Salvaguardare il più possibile le specie vegetali presenti, singole o disposte a filare. Nel caso di riscontrata necessità di taglio di esemplari arborei o arbustivi per garantire il deflusso delle acque, lo stesso va eseguito nel periodo di riposo vegetativo, valutando la possibilità di tagli parziali.
- c. Le tipologie vegetali tagliate devono essere ripristinate nella stessa quantità e qualità, piantandole alle distanze prescritte.

### ***Art. 52 Esecuzione lavori privati di manutenzione ordinaria***

I lavori di manutenzione ordinaria sono a carico dei singoli proprietari frontisti. Nei casi di fossi comuni, dal ciglio del colatore fino alla metà del fosso, salvo concordare con il possessore della sponda opposta la divisione del lavoro in due tratti equivalenti così da procedere, come è preferibile, al lavoro sulla intera sezione.

### ***Art. 53 Tombinature dei fossati***

1. Le tombinature sono di norma vietate. Possono essere concesse per l'accesso ai fondi o alle abitazioni solo nei casi di documentate esigenze (frazionamenti, cessioni di proprietà ecc.) e per una lunghezza massima di m 6.
2. L'esecuzione delle tombinature deve essere realizzata con tubazioni in calcestruzzo con giunto a bicchiere di diametro non inferiore a cm 100, o con altre strutture atte a garantire il regolare deflusso delle acque. Le dimensioni della sezione di progetto dovranno essere giustificate da una relazione idraulica. I lavori sono comunque subordinati all'autorizzazione del Comune e al parere idraulico del Consorzio di Bonifica, e, ove dovuto, previa autorizzazione del proprietario della strada, se diverso dal Comune.
3. La richiesta di autorizzazione va inoltrata al Comune e deve essere accompagnata dai seguenti documenti redatti da tecnico abilitato:
  - relazione tecnica illustrativa
  - inquadramento territoriale (estratto di mappa catastale, estratto del PRG)
  - rilievo dello stato di fatto: elaborati grafici in sezione e pianta con quote e pendenze
  - documentazione fotografica dello stato di fatto
  - stato di progetto
  - relazione idraulica
4. L'accertamento di tombinature in assenza di autorizzazione comunale sono soggette alle sanzioni contemplate nel Regolamento Edilizio Comunale e dalle disposizioni regionali in materia edilizia.
5. Le tombinature effettuate per la realizzazione di accessi carrai dovranno essere mantenute e conservate sgombre a cura e spese dei proprietari anche se insistono su affossature pubbliche.

### ***Art. 54 Sbarramenti irrigui provvisori***

In deroga a quanto previsto dal presente regolamento nelle affossature private sono tollerati gli sbarramenti necessari ai fini irrigui di soccorso purché preventivamente comunicati per iscritto al competente ufficio comunale, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- sia evitato di bloccare completamente l'alveo e siano tali da permettere all'acqua irrigua di stramazzone verso valle, garantendo un minimo deflusso;
- vengano mantenuti solo per il tempo strettamente necessario ad effettuare l'irrigazione;
- alla fine del singolo intervento irriguo devono essere rimossi da chi li ha posizionati;
- venga presentata l'autorizzazione all'attingimento del Consorzio di Bonifica o della Difesa del suolo della Provincia e/o il benessere del titolare dell'autorizzazione, nel caso che il servizio interessi più ditte.

La comunicazione ha validità stagionale.

Lo sbarramento dovrà essere tempestivamente rimosso in caso di avversità atmosferiche.

### ***Art.55 Fossati insufficienti***

1. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica l'eventuale insufficienza idraulica dei fossati privati o a seguito di eventi meteorici che evidenziano possibili stress idrici o su segnalazione di almeno un cittadino interessato.
2. Se l'insufficienza è dovuta alla mancata osservanza di quanto previsto ai precedenti artt. 2, 3o 4, con ordinanza del Responsabile dell'Ufficio competente l'inadempiente verrà obbligato ad effettuare l'intervento di sua spettanza, pena l'esecuzione d'ufficio con addebito degli oneri.

3. Nel caso si determini che l'insufficienza è dovuta a modificazioni antropiche che vanno aggravare nel fossato stesso, quali le sistemazioni agrarie e la realizzazione di opere urbane, l'adeguamento necessario verrà considerato opera di urbanizzazione primaria e resterà in carico al Comune o ai lottizzanti o agli esecutori dell'opera urbana in argomento, e cioè ai diretti beneficiari dell'intervento. Al proprietario del fondo inferiore aggravato da una maggiore servitù di scolo, è dovuta una indennità proporzionale al pregiudizio arrecato.

4. Qualora l'opera idraulica ricada tra i fossati in gestione ad enti pubblici, il Comune attiverà le più idonee forme di collaborazione al fine di risolvere l'inconveniente idraulico evidenziato, ripartendo gli oneri secondo quanto indicato nei due commi precedenti.

5. In particolare, per i fossi ad esclusivo servizio delle strade comunali o vicinali in uso pubblico, il Comune provvede ad individuare gli interventi atti a garantire il normale deflusso delle acque (espurgo, risezionamento, ecc) ed alla programmazione degli stessi.

Procederà inoltre all'esecuzione dell'opera d'intesa con i proprietari frontisti con i quali stipulerà apposita convenzione ove saranno disciplinate le modalità di il Comune provvederà comunque all'esecuzione dei lavori imputando all'interessato le rispettive quote di spesa.

7. In tal caso il Comune con lettera formalmente notificata o a mezzo di raccomandata con R.R. assegnerà un termine entro il quale il frontista deve dichiarare l'adesione all'iniziativa informandolo che, in caso negativo, provvederà attribuendogli comunque la quota di competenza della spesa sostenuta.

8. Quest'ultima verrà quantificata sul preventivo di spesa fatto salvo comunque la definizione dell'esatto importo a conclusione dei lavori.

#### ***Art.56 Esecuzione lavori privati di manutenzione straordinaria ed opere di nuova inalveazione***

I lavori di manutenzione straordinaria e l'esecuzione di opere di nuova inalveazione, possono essere, a richiesta ed a spese degli interessati, progettati ed eseguiti dal Comune, il quale predispone la relativa perizia con il preventivo di spesa ed il riparto della medesima a carico degli interessati stessi, dando poi corso alle opere mediante appalto o cottimo fiduciario. In occasione della esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria il Comune, quando lo ritenga opportuno, può disporre, a spese degli interessati, alcune modanature permanenti in calcestruzzo sul fondo e sulle sponde del colatore, in modo da fissare definitivamente le caratteristiche del canale, allo scopo di facilitarne le successive opere di manutenzione e rendere più facile e pronta la sorveglianza ed il controllo degli interessati e del Comune.

#### ***Art.57 Compiti del Comune nei confronti delle opere private***

Il Comune, nei confronti delle opere di competenza privata, ha i seguenti compiti:

- a) verificare le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento;
- b) accertare la necessità degli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria
- c) esaminare i ricorsi eventualmente presentati dagli interessati in merito alle ordinanze.

#### ***Art. 58 Prescrizioni***

In rapporto all'assetto geomorfologico è alla situazione geologico-tecnica del Comune di Ameglia, è opportuno per una tutela idrogeologica del territorio, adottare le seguenti cautele e limitazioni;

#### **1. REGIMAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE METEORICHE**

- Nei progetti e nell'esecuzione delle opere che, modificano sostanzialmente il suolo, deve essere prevista idonea canalizzazione ed il recapito più opportuno delle acque meteoriche, tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti
- Nei nuovi insediamenti e nelle ristrutturazioni di interi edifici che abbiano spazi verdi di pertinenza deve essere prevista una cisterna di raccolta delle acque meteoriche della capacità minima di mc 5 per le case unifamiliari e per ciascuna unità di edifici binati o a schiera e di mc. 20 per tutti gli altri edifici, con incremento di 1 mc ogni 100 mc di costruzione, fino ad un massimo di 100 mc. Tali cisterne devono essere interrato e la superficie sovrastante è

considerata impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico o poste all'interno dell'edificio. L'acqua raccolta dovrà essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione.

## **2. INTUBAMENTI**

- Sono vietati gli intubamenti e tutte le operazioni che possano portare all'interramento ovvero copertura dei fossi.
- In via eccezionale possono essere consentiti interventi di interramento e intubamento, correlati a specifiche operazioni di realizzazione di percorsi alternativi per il deflusso delle acque piovane con individuazione di un recapito finale; in tali casi l'intervento deve prevedere obbligatoriamente i seguenti accorgimenti:
  - all'imboccatura dei tratti dei corsi d'acqua intubati devono essere posti degli elementi filtranti allo scopo di evitare l'intasamento della tubazione da parte del detrito e del materiale di varia natura raccolto e trasportato dalle acque lungo il percorso a monte.
  - gli elementi filtranti devono essere dimensionati e posizionati in modo tale da non diminuire la sezione utile di deflusso prevedendo una fossa di accumulo per il materiale intercettato.
  - la manutenzione ordinaria delle griglie dovrà prevedere lo svuotamento periodico della fossa e la ripulitura degli elementi filtranti in particolar modo dopo ogni evento di piena.

## **3. GUADI**

Gli eventuali attraversamenti dei corsi d'acqua mediante guadi dovranno essere abbandonati e sostituiti con attraversamenti in sopraelevazione mediante passerelle.

## **4. CANALIZZAZIONI**

- Tutti gli interventi che coinvolgono parti di terreno devono essere volti al mantenimento dell'efficienza delle canalizzazioni, provvedendo in ogni caso al ripristino della loro funzionalità là dove questa risulti essere stata manomessa dagli interventi precedenti.
- È vietato interrompere e/o impedire, con la costruzione di rilevati, il deflusso superficiale dei fossi e dei canali nelle aree agricole senza prevedere un nuovo e/o diverso recapito per le acque di scorrimento intercettate.
- È vietata la lavorazione del terreno a meno di 1,5 m da entrambe le sponde delle canalizzazioni agricole permanenti; tali fasce devono essere regolarmente sfalciate dai proprietari frontisti con il divieto di impiego di prodotti diserbanti e l'obbligo dell'asportazione del materiale di risulta ai fini dell'abbattimento dell'effetto eutrofico nelle acque, dei costi di risagomatura delle sponde e della perdita per erosione del suolo.

## **5. RIDUZIONE DELL'IMPERMEABILIZZAZIONE**

- Nella realizzazione dell'intervento, l'estensione delle aree impermeabilizzate dev'essere limitata allo stretto indispensabile, preferendo quanto più possibile l'uso di pavimentazioni filtranti nella sistemazione dei piazzali di parcheggio, dei passaggi pedonali ed in generale di tutte le superfici esterne. La rete di drenaggio superficiale dev'essere realizzata ricercando quanto più possibile l'allungamento dei percorsi e la diminuzione delle pendenze, e ricorrendo ad accorgimenti tecnici utili a ritardare il deflusso, come per esempio l'uso di canalette e tubazioni formate con elementi discontinui e con materiali rugosi. Le coperture erbose ed arboree peraltro contribuiscono al contenimento dei deflussi, grazie ai diversi effetti: di ritardo del ruscellamento, d'infiltrazione ed assorbimento radicale, di evaporazione sulle superfici fogliari. Per questi motivi, è importante che si dedichi la massima cura alla sistemazione delle aree verdi, sia nella fase di progetto, sia nella fase esecutiva dell'intervento. Altrettanto determinante sarà poi mantenere le aree ricoperte dalla vegetazione nelle migliori condizioni di esercizio. La scarsa permeabilità e le scadenti qualità geomeccaniche dei terreni non permettono nel caso in esame di limitare i deflussi ricorrendo a sistemi di dispersione per infiltrazione. Tale effetto può quindi essere ottenuto principalmente con la previsione di opere destinate a trivaso temporaneo dei deflussi.



- Per l'intero territorio comunale, i nuovi interventi dovranno contenere specifiche contromisure tese alla riduzione dell'impermeabilizzazione superficiale nella progettazione e attuazione dei nuovi interventi,
- I progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità, dei rilevati, devono ridurre quanto possibile l'impermeabilizzazione superficiale e dovranno tenere conto delle seguenti prescrizioni:
  - a. La realizzazione di nuovi edifici deve garantire comunque il mantenimento di una superficie permeabile pari ad almeno il 25% della superficie fondiaria. Per superficie permeabile di pertinenza di un edificio si intende la superficie non pavimentata e quella non impegnata da costruzioni fuori e dentro terra che comunque consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.
  - b. I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere realizzati con modalità costruttive che consentano l'infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. Sono possibili eccezioni a tale disposizione esclusivamente per dimostrati motivi di sicurezza o di tutela storico-ambientale.
  - c. Il convogliamento delle acque piovane in fognatura deve essere evitato magari dirigendo le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti a ristagno.

## **6. DIMOSTRAZIONE DELL'ASSENZA DELLE CONDIZIONI DI RISCHIO**

La verifica della dimostrazione dell'assenza delle condizioni di rischio o del progetto degli interventi necessari alla minimizzazione del rischio ovvero che tali progetti sono compatibili con la situazione idraulica dell'ambito riferito alla zona di intervento deve essere asseverata da tecnico abilitato ( geologo, ing. Idraulico, ecc) prima del rilascio della concessione edilizia e deve essere costituita da uno dei seguenti elaborati:

✓ *Relazione geologica redatta dal tecnico abilitato da cui risulti che l'area di intervento è comunque protetta da rischio di inondazione o ristagno e nella quale, in caso di intervento in contesto collinare o in cui sono presenti fronti di scavo di dimensioni ritenute importanti, sia presente verifica di stabilità dello stato di progetto ovvero, nello stato finale, di modellazione del versante.*

Deve essere necessariamente presente un rilievo topografico dell'area che può essere compreso nella relazione stessa qualora non svolto da altro tecnico.

Una volta definite le caratteristiche naturali dell'area, bisognerà poi valutare quelle antropiche (aree impermeabilizzate, canalette di scolo, pluviali, imhoff, ecc.) da inserire nel bilancio. I quantitativi di acque bianche derivanti devono essere convogliati in un recettore che sia in grado di accoglierli.

All'interno dell'area dovranno essere messe in opera tutte le tecniche per la corretta regimazione delle acque superficiali per limitare il più possibile un eventuale dissesto geologico.

Sempre nella valutazione della capacità di deflusso superficiale devono essere considerati eventuali fenomeni di idrorepellenza del suolo.

### ***Art.59 Attuazione del Regolamento***

La Giunta Comunale è competente ad aggiornare i valori delle sanzioni amministrative previsti dal presente regolamento, su base di nuove norme intervenute relative alle finalità del regolamento. Immediatamente dopo l'entrata in vigore del presente regolamento ne è data notizia sia a mezzo affissione di avviso all'Albo Pretorio Comunale, sia a mezzo pubblicazione sul sito Web del Comune, sia a mezzo di affissioni nei pubblici esercizi e luoghi pubblici.

Il presente regolamento, dopo l'entrata in vigore viene trasmesso, in copia conforme, a:

- Regione Liguria-Servizio Protezione Civile
- Prefettura di La Spezia;

- Corpo Forestale dello Stato;
- Provincia di La Spezia-Protezione Civile e Difesa del Suolo
- Polizia Provinciale;
- Comune di Ameglia:
  - Comando di Polizia Municipale
  - Gruppo Volontari di Protezione Civile
- Stazione Carabinieri di Ameglia;
- Consorzio di Bonifica Canale lunense
- Enti gestori di sottoservizi (Gas, Telefono, Energia Elettrica, Acqua, Fognature)

#### ***Art.60 Procedure per inadempienze dei proprietari***

In caso di inadempienza da parte dei privati interessati alla esecuzione di opere di competenza privata, tanto di manutenzione ordinaria e straordinaria, il Comune eleva verbale di contravvenzione tramite la Polizia Municipale e, prima dispone un sollecito per l'esecuzione delle opere, successivamente – in caso di inadempienza – ordina l'esecuzione delle stesse infine-sempre in caso ravvisatane la necessità, procede coattivamente all'esecuzione dei lavori in nome e per conto dei proprietari interessati.

Il Comune provvede quindi al recupero della spesa sostenuta con l'emissione di ruoli di rimborso, sulla base della quota spettante ad ogni interessato, aumentata di € 10/00 per spese amministrative da aggiornarsi tramite delibera di GC.

#### ***Art.61 Violazioni in materia di polizia rurale disciplinate con Ordinanza Sindacale***

Per quanto non previsto dal presente regolamento e nel caso in cui sia necessario intervenire in forma tempestiva rispetto ad esigenze sopravvenute, il Sindaco può disciplinare fattispecie non previste nei precedenti articoli e introdurre sanzioni amministrative con ordinanza sindacale nel rispetto dei limiti edittali previsti dalla legge.

#### ***Art.62 Violazioni e ammende***

Le trasgressioni alle norme del Titolo III del presente Regolamento sono accertate dall'Ufficio Tecnico del Comune e dalla Polizia Municipale.

Le violazioni al presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi dell'art.7 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 con una sanzione da Euro 50,00 a Euro 250,00.

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile dell'Ufficio competente può ordinare l'esecuzione dei lavori non eseguiti, la rimessa in pristino e l'esecuzione d'ufficio degli stessi. L'esecuzione d'ufficio, calcolate dagli organi tecnici comunali, è sempre attuata a totale carico spese dei soggetti obbligati.

Per tutti gli articoli nei quali non è prevista alcun tipo di sanzione si applica la sanzione da un minimo di 50,00 € a un massimo di € 250,00

L'accertamento della violazione comporta l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi e/o di rispettare le prescrizioni impartite.

#### ***Art.63 Conflitto di attribuzioni con i consorzi di bonifica***

Per il reticolo idrografico pubblico e privato non rientrante nelle aree di competenza dei consorzi operanti sul territorio comunale si applicano le norme contenute nel presente Regolamento.

Nelle aree di competenza del Consorzio di Bonifica del Canale Lunense si applicano le norme previste da tale Ente sia per i privati sia per gli Enti proprietari dei corsi d'acqua.

I consorzi di nuova istituzione vanno a sostituire le norme contenute nel presente Regolamento nelle aree per cui l'Autorità preposta andrà a disciplinare gli interventi di tali consorzi futuri.

#### ***Art. 64 Regimazione acque meteoriche***

Nei progetti e nell'esecuzione degli interventi che, modificano sostanzialmente il suolo, al fine di prevenire rischi idrogeologici, deve essere prevista idonea canalizzazione ed il recapito più opportuno delle acque meteoriche, tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti. Pertanto nei nuovi insediamenti e nelle ristrutturazioni deve essere presentata una relazione geologica accompagnata da relazione ed elaborato idrogeologico sottoscritta da un TECNICO ABILITATO che attesti, in conformità alla circolare redatta dall'Area Urbanistica del Comune di Ameglia n. 1 del 09.02.2011, la corretta regimazione e lo smaltimento delle acque meteoriche.

#### ***Art. 65 Rinvio ad altre norme***

Per tutto ciò che non è previsto si rinvia alle leggi esistenti, in particolare alle disposizioni legislative per la conservazione e la pulizia delle opere di bonifica (R.D. 8 maggio 1904, n. 368; L. n. 215/1933; successive modificazioni e le norme relative alla difesa del suolo e alla tutela delle acque vigenti ed ai Regolamenti Comunali e in particolare:

- ✓ R.D. n. 368 in data 08.05.1904
- ✓ R.D. n. 523 in data 25.07.1904;
- ✓ Nuovo Codice della Strada, di cui al DPR 30/04/92 n. 285 e relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione;
- ✓ Codice Civile (art. 892 e seguenti);
- ✓ Art. 632 del Codice Penale;
- ✓ Art. 50 comma 5° del Dlgs 18/08/2000, n. 267;
- ✓

#### ***Art. 66 Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione. nei termini previsti dall'art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000,
2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni emanate dal Comune in materia di polizia rurale contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente regolamento.

